Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 128

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 4 giugno 1948

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 Semestrale L. 1800 Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000 Trimestrale L. 600 - Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(*Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori*).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganse le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1948

DECRETO LEGISLATIVO 2 aprile 1948, n. 582.
Compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria . . . . Pag. 1886

DECRETO LEGISLATIVO 2 aprile 1948, n. 583.
Modificazione al decreto legislativo 15 settembre 1946, n. 349, riguardante l'istituzione di una Commissione consultiva per le assicurazioni private . . . . Pag. 1887

DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1948, n. 584.
Donazione allo Stato svizzero di un'opera d'arte. Pag. 1888

DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1948, n. 585.
Modificazioni all'art. 1 del decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488, e agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, circa l'aggiornamento del trattamento economico dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, dagli Enti locali ed, in genere, dagli Enti di diritto pubblico . . . . Pag. 1888

DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 1948, n. 586.
Concorso a novanta posti in soprannumero di volontari vice commissari aggiunti di pubblica sicurezza. Pag. 1889

DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 1948, n. 587.
Abrogazione degli articoli 4, 5 e 9 del regio decreto-legge 14 novembre 1935, n. 1935, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 689, concernente la disciplina del commercio dell'oro . . . . . Pag. 1889

DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 1948, n. 588.
Conferimento di posti disponibili nei ruoli delle Camere di commercio, industria ed agricoltura . . . Pag. 1890

DECRETO LEGISLATIVO 5 maggio 1948, n. 589.
Riassesto dei servizi e revisione dei ruoli organici della Corte dei conti . . . . Pag. 1890

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1948.
Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato della turbonave «Stromboli» . . . . Pag. 1892

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1948.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria meccanica, manovalanza generica e carpentieri nel comune di Gallipoli (Lecce). Pag. 1893

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1947.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria tessile del comune di Sarno (Salerno) . . . . Pag. 1893

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1947.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria filandiera dell'intera provincia di Cremona . . . . . . Pag. 1894

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1947.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori appartenenti alla categoria delle incestinatrici di frutta dell'intera provincia di Brindisi . Pag. 1894

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1948.
Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Como ad aumentare le tariffe dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo, ambulante o girovago . . . . Pag. 1895

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1948.
Autorizzazione alla Società di assicurazione « Alleanza », con sede in Milano, ad elevare il capitale massimo assicurabile con le tariffe a forma popolare . Pag. 1895

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1948.
Organizzazione della « II Mostra internazionale delle industrie del cuoio » in Milano . . . . . Pag. 1896

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1948.
Divieto alla Società fondiaria di Portogruaro, con sede in Portogruaro (Venezia) ad attivare un nuovo zuccherificio. Pag. 1896

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1948.
Divieto alla Società « F.I.A.B.A. » - Fabbrica Italiana Amaretti Biscotti Affini, con sede in Torino, ad attivare un complesso di attrezzature per la produzione di pasticceria secca . . . . Pag. 1896

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1948.
Divieto alla ditta « Bellato Giovanni », con sede in Adria (Rovigo), ad ampliare il proprio pastificio nella nuova sede di Porto Tolle, Cà Tiepolo . . . . . Pag. 1896

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castiglion Fiorentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947 . Pag. 1897

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Adrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947. Pag. 1897

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rossano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947. Pag. 1897

Ministero del tesoro:

Diffide per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . Pag. 1897

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 1898

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di San Donà di Piave (Venezia) Pag. 1899

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Benevagienna (Cuneo) Pag. 1899

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Montecastrilli, S. Gemini ed Amelia (Terni). Pag. 1899

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Nebbiano di Fabriano (Ancona) Pag. 1899

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura del Tonale (Brescia) . . . . Pag. 1899

CONCORSI

Ministero dei trasporti:

Diario delle prove scritte del concorso a sette posti di ispettore tecnico in prova (gruppo A) nell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, riservato ai reduci . . Pag. 1900

Diario delle prove scritte del concorso a dodici posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C) nell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, riservato ai reduci . . . . Pag. 1900

Ministero del tesoro: Diario delle prove scritte del concorso a trentadue posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C) nel ruolo degli Uffici provinciali del tesoro. Pag. 1900

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 2 aprile 1948, n. 582.

Compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:

Art. 1.

A ciascun medico e chirurgo spetta:

1) per ogni visita e relazione, compresa la prima medicazione, ove occorra, l'onorario di L. 180;

2) per le sezioni di cadaveri non inumati, l'onorario di L. 1200, e per le sezioni di cadaveri esumati l'onorario di L. 2500.

Per qualsiasi altra operazione peritale, come pure in tutti i casi nei quali i medici e i chirurghi sono chiamati dall'autorità giudiziaria per chiarimenti ed assistono ai pubblici dibattimenti all'oggetto di raccogliere, dagli interrogatori degli imputati e dalle deposizioni dei testimoni, nuovi elementi per rispondere a quesiti su punti non rilevati in istruttoria e dare contemporaneamente schiarimenti sulle precedenti relazioni, è dovuta una retribuzione di vacazione in proporzione del tempo impiegato. La prima vacazione è di L. 120, ciascuna delle successive di L. 72.

Uguale diritto è pure dovuto ai medici e chirurghi i quali sono chiamati per assistere ai dibattimenti al fine di dare il loro giudizio sullo stato di mente degli imputati o su qualsiasi altra circostanza necessaria alla discussione della causa, comprese in tale diritto le relazioni sia verbali che scritte.

Art. 2.

L'importo delle somministrazioni occorrenti per le autopsie non può eccedere le L. 1000, salvo, nei congrui casi, l'applicazione dell'art. 109 della tariffa penale.

Art. 3.

Ai veterinari chiamati tanto per dare il loro giudizio nella istruzione quanto ai pubblici dibattimenti sono corrisposti i quattro quinti degli onorari e delle vacazioni spettanti ai medici e chirurghi.

Alle levatrici, nei casi in cui prestano la loro opera in mancanza di medici e chirurghi, spettano i tre quinti dei diritti assegnati ai medesimi.

Art. 4.

Per la liquidazione degli onorari spettanti ai professionisti laureati, professori di chimica e di altre scienze, architetti, ingegneri e notai si applicano le disposizioni del precedente art. 1.

Art. 5.

Ai professionisti diplomati, ragionieri, geometri, agronomi, saggiatori di oro e di argento, calligrafi ecc., il compenso è dovuto in ragione di L. 100 per la prima vacazione, compresa la relazione, e di L. 50 per ciascuna delle vacazioni successive.

Ai fini del precedente comma sono equiparati ai professionisti diplomati coloro che, pure essendo sforniti di diploma, hanno ottenuto, in virtù di speciale disposizione di legge, la iscrizione nei relativi albi a tutti gli effetti legali.

Art. 6.

Agli altri periti, operai, coltivatori ed altre persone non laureate, nè diplomate, il compenso è dovuto in ragione di L. 60 per la prima vacazione, compresa la relazione, e di L. 30 per ciascuna delle vacazioni successive.

Art. 7.

Gli interpreti, se professori di lingue estere, sono equiparati, quanto al compenso, ai professionisti laureati; negli altri casi sono equiparati ai professori diplomati.

Art. 8.

Le traduzioni fatte per iscritto sono pagate per ogni facciata di 25 linee, da sedici a venti sillabe per ogni linea, in ragione di L. 100.

Per la prima e l'ultima pagina è dovuto l'intero diritto, qualunque sia il numero delle linee dello scritto tradotto.

Art. 9.

Le vacazioni sono di due ore e nel calcolo delle medesime non è computato il tempo impiegato nell'andata e nel ritorno.

Il diritto di vacazione non si divide che per metà; trascorsa un'ora e un quarto è dovuto il diritto intiero.

Per ogni giornata ciascun perito non può ricevere più di quattro vacazioni; neppure per operazioni che si riferiscano ad incarichi diversi. Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell'autorità giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale d'udienza il numero delle vacazioni.

Art. 10.

La misura degli onorari e dei diritti di vacazione spettanti, a norma dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1946, n. 468, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori, per le operazioni ordinate in materia civile dall'autorità giudiziaria, è raddoppiata.

Art. 11.

Allorquando i periti ed i consulenti tecnici nei casi indicati negli articoli 1, 3 e 4 sono obbligati a trasferirsi a distanza maggiore di due chilometri e mezzo dalla loro residenza hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio in prima classe, con l'aumento dei due decimi, sulle ferrovie, sui piroscafi, sulle linee automobilistiche e sugli altri veicoli a trazione meccanica destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio, ed, in mancanza dei medesimi, a L. 5 per chilometro sulle vie ordinarie; nonchè alla indennità di L. 1500 per ogni giorno intero. Se la durata dell'assenza è inferiore a 14 ore si opera la riduzione di un quarto; se inferiore a 12 ore di un terzo; se inferiore a 7 ore della metà.

I periti e consulenti tecnici indicati nell'art. 5, gli interpreti ed i traduttori, nel caso predetto, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio in seconda classe sulle linee di automobili e sugli altri veicoli a trazione meccanica destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio, e in prima classe sui piroscafi, sempre con l'aumento dei due decimi, ed in mancanza di tali mezzi, a L. 4 per chilometro sulle vie ordinarie; nonchè alla indennità di L. 1000 per ogni giorno intero, da ridursi a due terzi se l'assenza dalla residenza è di durata inferiore a 12 ore.

Quelli menzionati nell'art. 6 hanno diritto invece al rimborso delle spese di viaggio in terza classe sulle ferrovie, sulle linee di automobili e sugli altri veicoli a trazione meccanica destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio, ed in seconda classe sui piroscafi, sempre con l'aumento dei due decimi, ed in mancanza di tali mezzi, a L. 3 sulle vie ordinarie; nonchè alla indennità di L. 700 per ogni giorno intero, da ridursi a due terzi se l'assenza dalla residenza è di durata inferiore a 12 ore.

Art. 12.

Restano ferme tutte le altre norme vigenti, non incompatibili con le disposizioni del presente decreto.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 213. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 2 aprile 1948, n. 583.

Modificazione al decreto legislativo 15 settembre 1946, n. 349, riguardante l'istituzione di una Commissione consultiva per le assicurazioni private.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948.

Art. 1.

Oltre ai membri indicati nell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 349, fanno parte di entrambe le sezioni della Commissione consultiva per le assicurazioni private:

1) un rappresentante dei dirigenti delle imprese assicuratrici;

2) un rappresentante degli agenti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Detti membri sono anche essi nominati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — TREMELLONI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *maggio* 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 191. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1948, n. 584.
Donazione allo Stato svizzero di un'opera d'arte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per gli affari esteri;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Articolo unico.

In segno di riconoscenza per l'assistenza data all'Italia dalla Svizzera negli ultimi anni, lo Stato italiano fa donazione allo Stato svizzero del quadro di sua proprietà, attribuito ad Andrea Locatelli, rappresentante un « Paesaggio con rovine », attualmente custodito nella Galleria nazionale d'arte antica di Roma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Sato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — SFORZA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *maggio* 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 203. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1948, n. 585.
Modificazioni all'art. 1 del decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488, e agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, circa l'aggiornamento del trattamento economico dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, dagli Enti locali ed, in genere, dagli Enti di diritto pubblico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per il bilancio e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488, è abrogato.

Art. 2.

L'importo di L. 4000 indicato nell'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, è elevato a L. 6000 e gli importi di L. 5000 e L. 4000 indicati nell'art. 13 del decreto medesimo sono elevati, rispettivamente, a L. 7000 e a L. 6000.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1948.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Sato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — EINAUDI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *maggio* 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 200. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 1948, n. 586.
Concorso a novanta posti in soprannumero di volontari vice commissari aggiunti di pubblica sicurezza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

Il Ministero dell'interno è autorizzato ad indire un pubblico concorso per esami per l'ammissione in soprannumero a novanta posti di volontari vice-commissari aggiunti di pubblica sicurezza.
Detti novanta posti saranno riassorbiti con un terzo delle vacanze che si verificheranno nel ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza, a partire dal 1° luglio 1949.

Art. 2.

Un terzo dei posti messi a concorso sarà riservato agli impiegati d'ordine di pubblica sicurezza di ruolo che, in possesso della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze politiche ed amministrative o in economia e commercio o in scienze coloniali, chiederanno di parteciparvi.
Gli altri posti saranno conferiti ai candidati che risulteranno idonei secondo l'ordine della graduatoria, con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni a favore degli invalidi e mutilati di guerra, degli ex combattenti e categorie assimilate.
I posti riservati agli impiegati d'ordine di pubblica sicurezza che non risultassero coperti dagli impiegati stessi, saranno conferiti agli altri candidati di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 3.

Alle prove orali del concorso potranno altresì partecipare, ove ne facciano domanda, i candidati ai concorsi banditi con decreti Ministeriali 22 gennaio 1940 e 22 dicembre 1942 rispettivamente per cinquantacinque e sessanta posti di volontari vice commissari di pubblica sicurezza i quali abbiano ottenuta l'ammissione alle prove orali e non abbiano potuto sostenerle perchè richiamati alle armi o, comunque, a causa del servizio militare.
La votazione riportata dai candidati predetti nelle prove scritte dei precedenti concorsi è valutata ai fini della formazione della graduatoria del concorso di cui al presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 194. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 1948, n. 587.
Abrogazione degli articoli 4, 5 e 9 del regio decreto-legge 14 novembre 1935, n. 1935, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 689, concernente la disciplina del commercio dell'oro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, e per l'industria e commercio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Articolo unico.

Gli articoli 4, 5 e 9 del regio decreto-legge 14 novembre 1935, n. 1935, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 689, sono abrogati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Sato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — GRASSI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 201. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 1948, n. 588.

Conferimento di posti disponibili nei ruoli delle Camere di commercio, industria ed agricoltura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

E' data facoltà alle Camere di commercio, industria ed agricoltura, di conferire non oltre gli otto decimi dei posti che risultino disponibili presso ciascuna di esse, nei gradi iniziali dei ruoli, dopo la sistemazione, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 12 maggio 1942, n. 774, del personale non di ruolo assunto posteriormente al 1° gennaio 1932 e non oltre il 1° gennaio 1935:

1) al personale non di ruolo assunto posteriormente al 1° gennaio 1935, e non oltre il 31 dicembre 1942, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovi in servizio presso la Camera;

2) al personale di ruolo appartenente a gruppo inferiore, che alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia in possesso del titolo di studio prescritto per il posto da conferire.

Art. 2.

E' data facoltà alle Camere predette di conferire due decimi dei posti disponibili ai sensi del comma precedente al personale non di ruolo assunto dopo il 31 dicembre 1942 ed avente la qualifica di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138, o appartenente alle categorie assimilate per legge che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovi almeno da un anno in servizio presso la Camera.

Art. 3.

Il conferimento dei posti indicati nell'articolo precedente è fatto mediante concorsi per titoli, con le modalità e le condizioni di cui al regio decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

I concorsi sono banditi, per i posti disponibili presso ciascuna Camera, dalla rispettiva Giunta camerale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Essi devono essere espletati in Roma, entro sei mesi dalla data in cui gli atti risulteranno pervenuti al Ministero, da apposite Commissioni nominate con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, delle quali farà parte, per ogni concorso, anche un rappresentante della Camera interessata, dalla stessa designato.

Le spese necessarie per l'espletamento dei concorsi faranno carico sui bilanci delle Camere interessate.

Art. 4.

Le deliberazioni delle Giunte camerali, relative alle nomine adottate in conformità delle risultanze dei concorsi, sono inviate al Ministero per l'approvazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — TREMELLONI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 189. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 5 maggio 1948, n. 589.

Riassesto dei servizi e revisione dei ruoli organici della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3 comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentita la Corte dei conti a sezioni riunite;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

Al controllo della Corte dei conti sui rendiconti amministrativi e sulle contabilità sono delegati consiglieri, coadiuvati da primi referendari e referendari preposti ad uffici costituiti da un congruo numero di funzionari ed impiegati. Un presidente di sezione ne coordina l'azione.

Il presidente di sezione ed i consiglieri di cui al precedente comma fanno parte della Sezione di controllo.

Restano salve le disposizioni del decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 1180.

Art. 2.

All'eliminazione dell'arretrato esistente in materia di riscontro consuntivo e di contenzioso contabile alla data del 30 giugno 1944 si provvede con le norme degli articoli 81, 82 e 84, secondo e terzo comma, del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

Sono devoluti alla competenza della Sezione speciale del contenzioso contabile:

a) i conti giudiziali già pervenuti alla Corte e sui quali, alla data del 30 giugno 1944, non sia stata emessa

definitiva pronuncia e quelli, non ancora pervenuti, per le gestioni a tutto l'esercizio 1943-44;

b) i giudizi di responsabilità relativi a denuncie anteriori al 1° luglio 1944.

Resta ferma la disposizione del primo comma dell'articolo 84, del citato testo unico limitatamente ai giudizi, ai decreti di discarico e alle dichiarazioni di regolarità, attribuiti alla competenza della Sezione speciale dal testo unico stesso.

Art. 3.

A ciascuna Sezione speciale giurisdizionale per le pensioni di guerra è assegnato, oltre il presidente titolare, un presidente aggiunto.

Art. 4.

Il procuratore generale ed i vice procuratori generali sono scelti fra i magistrati della Corte dei conti di pari grado o del grado immediatamente inferiore.

I vice procuratori generali sono nominati con le modalità di cui all'art. 7, primo comma, del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e con le stesse modalità è disposto il passaggio dei magistrati dalle funzioni requirenti alle giudicanti o da queste a quelle, a loro domanda o per esigenze di servizio.

Al procuratore generale ed ai vice procuratori generali è estesa la disposizione dell'art. 8, ed ai vice procuratori generali quella dell'art. 9 del citato testo unico.

Art. 5.

Per particolari esigenze di servizio gli accertamenti di cui all'art. 33 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, nonchè gli adempimenti previsti dagli articoli 34, 35 e 36 del citato testo unico possono essere affidati anche al personale di revisione.

Art. 6.

Sono ammessi nella carriera di concetto della Corte dei conti, mediante concorso per titoli ed esami:

a) i funzionari civili dei ruoli delle Amministrazioni dello Stato — esclusi quelli tecnici — muniti di laurea in giurisprudenza, i quali abbiano due anni di servizio di gruppo A qualificato « ottimo »;

b) i procuratori e gli avvocati regolarmente iscritti nei rispettivi albi professionali e che abbiano almeno due anni di iscrizione in quello dei procuratori legali;

c) gli impiegati di gruppo B della Corte dei conti in possesso della laurea in giurisprudenza da almeno un anno alla data del bando di concorso, e che abbiano sei anni di servizio qualificato « ottimo », ivi compreso, per non più di due anni, il servizio da essi eventualmente prestato nello stesso gruppo di altre Amministrazioni statali.

Nella durata del servizio di cui alle lettere a) e c) è compreso il periodo di prova, ma non è valutabile qualsiasi altro servizio prestato in categoria inferiore.

Art. 7.

L'art. 3, comma 6°, del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, è modificato come segue:

« Sono del pari collocati fuori ruolo i capi degli uffici distaccati della Corte dei conti presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche di grado non superiore al sesto e, per non oltre il numero di cinque, di grado quinto ».

Art. 8.

Gli impegni e gli ordini di spesa relativi alla Corte dei conti, nei limiti dei fondi assegnati in bilancio, come pure i mandati di pagamento, sono emessi e firmati dal Presidente della Corte stessa. Resta ferma la competenza della Ragioneria centrale del Ministero del tesoro.

Art. 9.

I ruoli organici della Corte dei conti sono stabiliti dalle annesse tabelle *A* e *B*, viste e firmate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro per il tesoro.

Disposizioni transitorie.

Art. 10.

Nel ruolo transitorio di revisione di gruppo A previsto dall'art. 9 del regio decreto-legge 11 dicembre 1941, n. 1404, sono istituiti quattro posti di grado quinto con la qualifica di ispettore capo di revisione.

Nel primo comma del citato art. 9 sono soppresse le parole: « continuando però a svolgere la propria carriera come se ancora appartenesse al ruolo di gruppo *B* nel quale si dovranno considerare non disponibili i relativi posti ».

I posti del predetto ruolo transitorio che si renderanno vacanti saranno soppressi a cominciare dal grado meno elevato.

Art. 11.

Nei primi due anni dall'entrata in vigore del presente decreto i limiti di anzianità di servizio richiesti dalle vigenti norme per le promozioni nei ruoli del personale della Corte dei conti sono ridotti di un anno e mezzo.

Per effetto di questa disposizione non può essere conseguita più di una promozione.

Art. 12.

Ai concorsi per il grado di aiuto referendario già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelli che saranno banditi entro due anni dalla data anzidetta si applicano, per quanto riguarda il titolo di studio prescritto, le disposizioni in vigore alla data del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 5 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 22. — FRASCA

TABELLA *A*

Ruolo organico per i servizi normali della Corte

MAGISTRATURA

Grado		Numero dei posti
2°	Presidente	1
3°	Presidenti di sezione	5
3°	Procuratore generale	1
4°	Consiglieri	35
4°	Vice procuratori generali	2
5°	Primi referendari	48
6°	Referendari	61
		153

PERSONALE DI CONCETTO

(gruppo *A*)

Grado		Numero dei posti
7°	Vice referendari di 1ª classe	112
9°	Aiuto referendari	150
8°	Vice referendari di 2ª classe	
		262

PERSONALE DI REVISIONE

(gruppo *B*)

Grado		Numero dei posti
6°	Direttori di revisione	12
7°	Revisori capi	52
8°	Revisori principali	73 (1)
9°	Primi revisori	83 (2)
10°	Revisori	108
11°	Vice revisori	
		328

PERSONALE D'ORDINE

(gruppo *C*)

Grado		Numero dei posti
9°	Archivisti capi	20
10°	Primi archivisti	50
10°	Assistente alla vigilanza	1
11°	Archivisti	75
12°	Applicati	114
13°	Alunni d'ordine	26
		286

(1) Di cui n. 13 assegnati al personale del ruolo transitorio di revisione;

(2) Di cui n. 12 assegnati al personale del ruolo transitorio di revisione.

PERSONALE SUBALTERNO

Qualifica	Numero dei posti
Commessi capi	1
Primi commessi	10
Commessi e uscieri capi	50
Uscieri	55
Inservienti	23
Capo agente tecnico	1
Agenti tecnici	3
	143

Visto:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

TABELLA *B*

Personale per i servizi di carattere transitorio e per l'eliminazione dell'arretrato.

MAGISTRATURA

Grado		Numero dei posti
3°	Presidenti di sezione	6
4°	Consiglieri	22
5°	Primi referendari	20
6°	Referendari	37
		85

Visto:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1948.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato della turbonave « Stromboli ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

La turbonave « Stromboli » è iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° marzo 1948.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

FACCHINETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1948
Registro Marina militare n. 10, foglio n. 468

(2559)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1948.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria meccanica, manovalanza generica e carpentieri nel comune di Gallipoli (Lecce).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 7 dicembre 1946, 4 aprile 1947 e 8 luglio 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati appartenenti a determinate categorie e località della provincia di Lecce;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modificazioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947 n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che anche per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria meccanica, manovalanza generica e per i carpentieri del comune di Gallipoli sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 7 dicembre 1946, 4 aprile 1946 e 8 luglio 1947, ai lavoratori dipendenti dall'industria meccanica, manovalanza generica e carpentieri del comune di Gallipoli (Lecce), che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
PETRILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 12, *foglio n.* 104

(2571)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria tessile del comune di Sarno (Salerno).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 8 marzo 1947 e 13 maggio 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati di determinate categorie e località della provincia di Salerno;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modificazioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che anche per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria tessile del comune di Sarno sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 8 marzo 1947 e 13 maggio 1947, ai lavoratori dipendenti dall'industria tessile del comune di Sarno (Salerno), che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
PETRILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 12, foglio n. 107

(2572)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria filandiera dell'intera provincia di Cremona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 1° ottobre 1946, relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati dipendenti dall'industria metalmeccanica ed edile di alcuni Comuni della provincia di Cremona;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modificazioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che anche per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria filandiera dell'intera provincia di Cremona sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione del decreto interministeriale 1° ottobre 1946, ai lavoratori dipendenti dall'industria filandiera dell'intera provincia di Cremona, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
PETRILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 12, foglio n. 106

(2573)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori appartenenti alla categoria delle incestinatrici di frutta dell'intera provincia di Brindisi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 7 dicembre 1946, 4 aprile 1947 e 5 ottobre 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati appartenenti a determinate categorie e località della provincia di Brindisi;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modificazioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi

dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che anche per i disoccupati appartenenti alla categoria delle incestinatrici di frutta dell'intera provincia di Brindisi sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 7 dicembre 1946, 4 aprile 1947 e 5 ottobre 1947, ai lavoratori appartenenti alla categoria delle incestinatrici di frutta dell'intera provincia di Brindisi, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro, purchè siano nelle condizioni previste dall'art. 3 del decreto Ministeriale 1° marzo 1927.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
PETRILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 13, foglio n. 141

(2574)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1948.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Como ad aumentare le tariffe dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo, ambulante o girovago.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 agosto 1947, n. 1034, concernente l'aumento delle aliquote dell'imposta sul commercio temporaneo, ambulante o girovago, applicato dalle Camere di commercio, industria e agricoltura;

Visto il regio decreto 2 aprile 1925, n. 469, relativo all'applicazione dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo, girovago ed ambulante, nel distretto della Camera di commercio di Como;

Vista la deliberazione adottata dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Como in data 28 novembre 1947, n. 471;

Decreta:

Art. 1.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Como è autorizzata ad aumentare nella misura di otto volte, le tariffe dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo, ambulante o girovago, prestabilite con regio decreto 2 aprile 1925, n. 469.

Art. 2.

L'applicazione delle nuove tariffe decorre dal 1° gennaio 1948.

Roma, addì 15 febbraio 1948

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(2511)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1948.

Autorizzazione alla Società di assicurazione « Alleanza », con sede in Milano, ad elevare il capitale massimo assicurabile con le tariffe a forma popolare.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Società di assicurazione « Alleanza », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad elevare da L. 100.000 a L. 200.000 il capitale massimo assicurabile con le tariffe a forma popolare;

Decreta:

La Società di assicurazione « Alleanza », con sede in Milano, è autorizzata ad elevare da L. 100.000 a L. 200.000 il capitale massimo assicurabile con le tariffe a forma popolare, approvate con decreti Ministeriali 3 ottobre 1934 e 25 marzo 1938.

Roma, addì 11 maggio 1948

p. *Il Ministro* : CAVALLI

(2374)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1948.

Organizzazione della « II Mostra internazionale delle industrie del cuoio » in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito in legge con legge 5 luglio 1934, n. 1507, che detta norme per il disciplinamento delle fiere, mostre ed esposizioni;

Vista la documentata istanza prodotta dalla Direzione della « Mostra internazionale delle industrie del cuoio », sotto gli auspici dell'« Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani A.N.C.I. », con sede in Milano;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Prefetto e dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano;

Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1947, n. 948;

Decreta:

Articolo unico.

E' autorizzata l'organizzazione della « II Mostra internazionale delle industrie del cuoio », che avrà luogo in Milano, dal 4 al 13 ottobre 1948.

Roma, addì 15 maggio 1948

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(2497)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1948.

Divieto alla Società fondiaria di Portogruaro, con sede in Portogruaro (Venezia) ad attivare un nuovo zuccherificio.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, e proroghe successive;

Vista la denuncia presentata dalla Società fondiaria di Portogruaro, con sede in Portogruaro (Venezia), per attivare in Villanova di Fossalta di Portogruaro un nuovo zuccherificio;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo e alla disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla Società fondiaria di Portogruaro, con sede in Portogruaro (Venezia), è vietato attivare, in Villanova di Fossalta di Portogruaro, un nuovo zuccherificio.

Roma, addì 25 maggio 1948

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(2530)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1948.

Divieto alla Società « F.I.A.B.A. » - Fabbrica Italiana Amaretti Biscotti Affini, con sede in Torino, ad attivare un complesso di attrezzature per la produzione di pasticceria secca.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, e proroghe successive;

Vista la denuncia presentata dalla Società a responsabilità limitata « F.I.A.B.A. » Fabbrica Italiana Amaretti Biscotti Affini, con sede in Torino, per attivare un complesso di attrezzature per la produzione di pasticceria secca;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo e alla disponibilità di materie prime

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla Società a responsabilità limitata « F.I.A.B.A » Fabbrica Italiana Amaretti Biscotti Affini, con sede in Torino, è vietato attivare un complesso di attrezzature per la produzione di pasticceria secca.

Roma, addì 25 maggio 1948

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(2529)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1948.

Divieto alla ditta « Bellato Giovanni », con sede in Adria (Rovigo), ad ampliare il proprio pastificio nella nuova sede di Porto Tolle, Cà Tiepolo.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, e proroghe successive;

Vista la denuncia presentata dalla ditta « Bellato Giovanni », con sede in Adria (Rovigo), per trasferire il proprio pastificio di Porto Tolle, da via Donzella a Cà Tiepolo, e per realizzare nella nuova sede un ampliamento di impianto,

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo e alla disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta « Bellato Giovanni », con sede in Adria (Rovigo), è vietato ampliare il proprio pastificio nella nuova sede di Porto Tolle, Cà Tiepolo.

Roma, addì 25 maggio 1948

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(2532)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castiglion Fiorentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 29 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1948, registro n. 10 Interno, foglio n. 389, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castiglion Fiorentino (Arezzo), di un mutuo di L. 1.137.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2390)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Adrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 20 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1948, registro n 11 Interno, foglio n. 43, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Adrano (Catania), di un mutuo di L. 290.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2391)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rossano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 23 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1948, registro n. 10 Interno, foglio n. 390, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Rossano (Cosenza), di un mutuo di L. 3.884.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del Tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2392)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 69.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 32 — Data: 10 agosto 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Messina — Intestazione: Ragonese Angelo fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935), nominativi 1 — Rendita L. 425.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 51 — Data: 4 luglio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Vanossi Enrico fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935), nominativi 2 — Rendita L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 157 — Data: 6 febbraio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Campisi Calogero fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935), nominativi 1 — Rendita L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1552 — Data: 30 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta. Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Feroggio Maggiorino fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale L. 40.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 51 — Data: 13 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Asti — Intestazione: Istituto S. Paolo di Torino — Titoli del Debito pubblico: Buono del tesoro novennale 4 % (1943), al portatore, n. 4 — Capitale L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 883 — Data: 21 dicembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Ronchi Martino fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), al portatore 1 — Rendita L. 7.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si *diffida chiunque possa avervi interesse*, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2356)

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 67.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 406 — Data: 9 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Verona — Intestazione: Lombardi Assuero fu Mariano — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione, nominativi 3 — Capitale: L. 53.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 133 — Data: 2 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Padova — Intestazione: Gatto Margherita fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Capitale: L. 1400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 — Data: 3 febbraio 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Fanara Alberto di Rosario — Titoli del Debito pubblico: Buono del Tesoro novennale 4 % (1951), al portatore 1 — Capitale: L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1751 — Data: 13 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Corrao Vincenzo di Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale: L. 91.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1263 — Data: 1° ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bergamo — Intestazione: Giuliani Vittorio fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione, al portatore 3 — Capitale: L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 88 — Data: 27 novembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Agrigento — Intestazione: Valenti Ignazio fu Antonino — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita: L. 105.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2317 — Data: 16 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale: L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 877 — Data: 20 maggio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Chiarini Mario fu Enrico — Titoli del Debito pubblico: Buono del Tesoro novennale 5 %, al portatore 1 — Capitale: L. 50.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 30 aprile 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2122)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 10.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	511764	8.428 —	Ferrari Anton Filippo fu Alberto, minore, sotto la patria potestà della madre Giorgi Giuseppina fu *Enrico Filippo* vedova Ferrari, dom. a Roma.	Ferrari Anton Filippo fu Alberto, minore sotto la patria potestà della madre Giorgi Giuseppina fu *Filippo* vedova Ferrari, dom. a Roma.
Id.	513742	2.310 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	517167	497 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	511765	2.807 —	Come sopra, con usufrutto a favore di Giorgi Giuseppina fu *Enrico Filippo* vedova Ferrari.	Come sopra, con usufrutto a favore di Giorgi Giuseppina fu *Filippo* vedova Ferrari.
Id.	513381	280 —	Ferrari Anton Filippo fu Alberto, minore sotto la patria potestà della madre Giorgi Giuseppina, vedova Ferrari, dom. a Roma, con usufrutto a favore di Giorgi Giuseppina fu *Enrico Filippo* vedova Ferrari.	Come contro, con usufrutto a favore di Giorgi Giuseppina fu *Filippo* ved. Ferrari.
Id.	5 3743	770 —	Ferrari Anton Filippo fu Alberto, minore sotto la patria potestà della madre Giorgi Giuseppina fu *Enrico Filippo* ved. Ferrari, dom. a Roma, con usufrutto a favore di Giorgi Giuseppina fu *Enrico Filippo* ved. Ferrari.	Ferrari Anton Filippo fu Alberto, minore sotto la patria potestà della madre Giorgi Giuseppina fu *Filippo* vedova Ferrari, dom. a Roma, con usufrutto a favore di Giorgi Giuseppina fu *Filippo* ved. Ferrari
Id.	513944	119 —	Ferrari Anton Filippo fu Alberto, minore sotto la patria potestà della madre Giorgi Giuseppina ved. Ferrari, dom. a Roma, con usufrutto a Giorgi Giuseppina fu *Enrico* ved. Ferrari.	Come contro, con usufrutto a Giorgi Giuseppina fu *Filippo* ved. Ferrari, dom. a Roma.
Id.	515177	108,50	Ferrari Anton Filippo, ecc., come sopra, con usufrutto a favore di Giorgi Giuseppina fu *Enrico Filippo* ved. Ferrari.	Come sopra, con usufrutto a favore di Giorgi Giuseppina fu *Filippo* ved. Ferrari.
Id.	517134	210 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	517168	168 —	Ferrari Anton Filippo fu Alberto, minore, sotto la patria potestà della madre Giorgi Giuseppina fu *Enrico Filippo* ved. Ferrari, dom. a Roma, con usufrutto a favore di Giorgi Giuseppina fu *Enrico Filippo* ved. Ferrari.	Ferrari Anton Filippo fu Alberto, minore sotto la patria potestà della madre Giorgi Giuseppina fu *Filippo* ved. Ferrari, dom. a Roma, con usufrutto a favore di Giorgi Giuseppina fu *Filippo* ved. Ferrari.
Id.	519042	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	248725	70 —	Argento *Caterina* fu Carlo, moglie di Chiesa Giovanni, dom. a Feglino, frazione del comune di Orco Feglino (Genova).	Argento *Maria Bianca Luigia*, ecc., come contro.
Id.	338462	35 —	Argento *Caterina* fu Carlo, moglie di Chiesa Giovanni, dom. a Finalborgo (Genova).	Argento *Maria Bianca Luigia*, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	477205	350 —	Belpietro Giuseppe fu Pietro, dom. a Castenedolo (Brescia), con usufrutto a Spezzati *Maria* fu Giovanni ved. *Feremi* Giuseppe, dom. a Castenedolo (Brescia).	Come contro, con usufrutto a Spezzati *Anna Maria* fu Giovanni vedova *Ferremi* Giuseppe, dom. a Castenedolo (Brescia).
Id.	477206	350 —	Come sopra.	Come sopra.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 % (1934)	476848	175 —	Boni Giovanni fu Giuseppe, dom. a Nozza (Brescia), con usufrutto vitalizio a Spezzati *Maria* fu Giovanni vedova *Feremi* Giuseppe.	Come contro, con usufrutto a Spezzati *Anna Maria* fu Giovanni vedova *Ferremi* Giuseppe.
P. R. 5 % (1936)	7034	3.830 —	Testolin Fiorindo, Caterina, Francesco, Ermenegilda e Angela fu Francesco, minori sotto la patria potestà della madre Brazzale Rosa fu *Anacleto* vedova di Testolin Francesco, dom. a Novoledo di Villaverla.	Testolin Fiorindo, Caterina, Francesco, Ermenegilda e Angela fu Francesco, minori sotto la patria potestà della madre Brazzale Rosa fu *Antonio Anacleto* vedova di Testolin Francesco, dom. a Novoledo di Villaverla.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 13 maggio 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2357)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di San Donà di Piave (Venezia)

La zona di ripopolamento e cattura di San Donà di Piave (Venezia), dell'estensione di ettari 1.685, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 26 maggio 1939, viene rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1951-52.

(2430)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Benevagienna (Cuneo)

La zona di Benevagienna (Cuneo), della estensione di ettari 650 circa, delimitata dai confini sotto indicati, preclusa alla libera caccia con il decreto Ministeriale 11 agosto 1947, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1951-52.

Confini Baluardo di Benevagienna; strada provinciale Bene-Cuneo-S. Sebastiano; bivio strada comunale Benevagienna-Carrù; ponte della Gorra; bivio strada comunale; salita vecchia di S. Luigi; bivio strada che conduce alla frazione S. Stefano; Chiesa S. Stefano; discesa di S. Stefano fino al ponte del canale Corva; detto canale fino alla Cappella S. Giovenale; strada che da S. Stefano va alla frazione Prà e Lequio Tanaro; strada comunale Lequio Tanaro; rio Tiracullo; torrente Mondalavia; sentiero del molino; strada comunale della frazione Roncaglia; strada provinciale Alba-Cuneo; Baluardo di Benevagienna.

(2433)

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Montecastrilli, S. Gemini ed Amelia (Terni)

La zona di ripopolamento e cattura di Montecastrilli, S. Gemini ed Amelia (Terni), dell'estensione di ettari 1.200, i cui confini sono delimitati con il decreto Ministeriale 25 luglio 1941, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1950-51.

(2431)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Nebbiano di Fabriano (Ancona)

La zona di Nebbiano di Fabriano (Ancona), della estensione di ettari 1240, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1951-52.

Confini: Partendo dal bivio della chiesetta del Sacramento segue la strada comunale per Collegiglioni fino alla curva sita 300 metri prima del villaggio di Collegiglioni; sentiero che biforcandosi dalla strada nella curva sopra indicata, si ricongiunge alla strada stessa nei pressi della curva ad (S) posta a 400 metri dopo il villaggio; strada comunale Collegiglioni-Spineto fino alla casa a 125 metri oltre il ponte dei tre fossi; sentiero che partendo dalla casa del ponte dei tre fossi, passa per casa Berta, casa Le Lisce fino alla strada comunale Trinquelli Genga; strada comunale Trinquelli Genga fino al bivio della strada pel Cimitero; strada del Cimitero di Trinquelli fino a Trinquelli Alto; mulattiera che da Trinquelli Alto passa sulle pendici est del Monte dell'Orso e Monte S. Savino al fosso dell'Avenale; fosso dell'Avenale e mulattiera costeggiante il lato ovest del fosso delle Chiuse fino alla deviazione della medesima per Cupano; da tale deviazione il confine segue il fosso e risale fino alla strada comunale Nebbiano-S. Donato; da detta strada il confine segue il fosso che discende dalle pendici di Pian del Conte fino alla confluenza dell'altro fosso che discende dalla strada di Colle Stellano; sentiero che dalla confluenza dei due fossi attraversa l'altura di quota 457 nei pressi di casa Sorbolegno fino al rio Ramazzano e da questo la campestre delle Cozze fino all'incrocio con la strada comunale Nebbiano-Fabriano nei pressi della colonia Paccapelo Ferruccio; dalla colonia Paccapelo il confine segue la strada comunale Nebbiano-Fabriano fino al bivio per Collegiglioni.

(2440)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura del Tonale (Brescia)

La zona del Tonale (Brescia), della estensione di ettari 1.261 circa, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1951-52.

Confini: Dalla Lobbia Alfa passo della Valletta punta Lago scuro passo Paradiso passo Tonale, seguendo la strada nazionale e più precisamente il fiumicello Ogliolo, fino a Sozzine, dove si getta nel Narcanello, e seguendo il medesimo Narcanello fino alle sue origini per giungere al passo della Valletta.

(2434)

CONCORSI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte del concorso a sette posti di ispettore tecnico in prova (gruppo A) nell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto Ministeriale 24 gennaio 1948, n. 1497/203, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio stesso anno, al registro n. 6, foglio n. 152, col quale fu indetto un concorso per esami, riservato ai reduci, a sette posti di ispettore tecnico in prova (gruppo *A*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Decreta:

Le prove scritte degli esami di concorso per sette posti, riservato ai reduci, di ispettore tecnico in prova (gruppo *A*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di cui all'art. 7 del decreto Ministeriale 24 gennaio 1948, n. 1497/203, si svolgeranno in Roma nei giorni 25, 26, 27 e 28 giugno 1948.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 maggio 1948

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1948
Registro Bilancio trasporti n. 7, foglio n. 146.

(2569)

Diario delle prove scritte del concorso a dodici posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C) nell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto Ministeriale 25 agosto 1947, n. 14165/203, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre stesso anno, al registro n. 5, foglio n. 210, col quale fu indetto un concorso per esami, riservato ai reduci, a sei posti di alunno d'ordine in prova (gruppo *C*) dello Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Visto il successivo decreto Ministeriale 5 gennaio 1948, n. 20652/203, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio stesso mese, al registro n. 6, foglio n. 107, col quale sono stati elevati da sei a dodici i posti messi a concorso col decreto Ministeriale 25 agosto 1947, numero 14165/203;

Decreta:

Le prove scritte degli esami di concorso per dodici posti, riservato ai reduci, di alunno d'ordine in prova (gruppo *C*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di cui all'art. 6 del decreto Ministeriale 25 agosto 1947, n. 14165/203, si svolgeranno in Roma nei giorni 19 e 21 giugno 1948.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 maggio 1948

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1948
Registro Bilancio trasporti n. 7, foglio n. 147.

(2570)

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso a trentadue posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C) nel ruolo degli Uffici provinciali del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 12 aprile 1947, col quale è stato indetto un concorso per esami a trentadue posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* degli Uffici provinciali del tesoro, riservato ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;
Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 1948, n. 14336/12106.2.8.4/1.3.1., con la quale si autorizza lo svolgimento delle prove scritte del suindicato concorso nei giorni 1 e 2 luglio 1948;

Determina:

Le prove scritte per il concorso a trentadue posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* degli Uffici provinciali del tesoro, riservato ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, avranno luogo a Roma nei giorni 1 e 2 luglio 1948.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 maggio 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1948
Registro n. 5, foglio n. 160.

(2568)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.